CONVENZIONE

per l'attuazione dell'intervento denominato "***Riassetto idrogeologico e adeguamento rete fognaria area di Soccavo***" nel comune di Napoli – codice **ReNDiS 15IR049/G3** - importo finanziamento: **€ 9.700.000,00** - CUP: **B66G04000470001**, afferente alla linea di finanziamento "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera" – Addendum II al Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n. 11/2018 e n. 31/2018), riportato nell'Allegato B del DPCM del 2 dicembre 2019 "Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 (GU n.14 del 18-1-2020)";

TRA

la Struttura di Coordinamento a supporto al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, per brevità di seguito: "Struttura di Coordinamento", con sede in via Alcide De Gasperi, n. 28, Napoli, in persona del Direttore Generale (50 06 00) per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, dott. Michele Palmieri, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07/02/1961, di seguito definito anche "Coordinatore della Struttura";

E

il Comune di NAPOLI (NA), C.F. 80014890638, per brevità di seguito: "Ente Attuatore", all'uopo rappresentato dall'arch. Salvatore Iervolino, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 19/09/1968, il quale interviene al presente atto nella sua qualifica di Responsabile pro tempore dell'Area "Tutela del Territorio" del Comune di Napoli, giusta delega del 29/12/2020 del Sindaco Luigi De Magistris, di seguito definite anche con: "le parti";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - (Oggetto)

Oggetto della presente Convenzione è l'attuazione dell'intervento denominato **"*Riassetto idrogeologico e adeguamento rete fognaria area di Soccavo*" nel comune di Napoli – codice ReNDiS 15IR049/G3**– per un costo complessivo pari ad **€ 9.700.000,00** , individuato nell'Allegato B del DPCM del 2 dicembre 2019 "Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 (GU n.14 del 18-1-2020)".

Articolo 3 - (Finalità)

La presente Convenzione, che disciplina l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 2, è finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del comune di Napoli.

Articolo 4 - (Ente Attuatore)

1. Il Comune di NAPOLI (NA) svolge il ruolo di Ente Attuatore ed è responsabile dell'attuazione dell'intervento e dei relativi adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. L'Ente Attuatore, per la corretta gestione e attuazione dell'intervento, fa riferimento alle funzioni e procedure indicate alla nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di cui al Decreto Dirigenziale n. 143 del 30 settembre 2020 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 5 - (Nomina Responsabile del Procedimento e avvio delle fasi progettuali)

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore trasmette alla Struttura di Coordinamento l'atto di nomina del Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC.
2. Il Responsabile del procedimento è tenuto a:
   - 2.a. trasmettere alla Struttura di Coordinamento la documentazione e le comunicazioni previste dalla presente Convenzione;
   - 2.b. fornire alla Struttura di Coordinamento, in sede di accertamento, di cui al successivo articolo 13 della presente Convenzione, le informazioni richieste nonché consentire l'accesso agli uffici ed ai luoghi di realizzazione delle opere;
   - 2.c. dichiarare, al termine dei lavori, alla Struttura di Coordinamento e all'Autorità di Bacino competente, il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'attuazione dell'intervento;
   - 2.d. inserire, aggiornare e validare i dati di monitoraggio dell'intervento nel sistema applicativo "KRONOS", di cui all'art.14 della presente Convenzione, nel rispetto delle scadenze previste.
   - 2.e. trasmettere entro 10 giorni dalla nomina l'allegato cronoprogramma delle attività.

   La Struttura di Coordinamento, in caso di mancato rispetto del disposto di cui ai punti 2.a., 2.b., 2.c., 2.d. e 2.e., si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione con cessazione di ogni somma anche se pendente.

Articolo 6 - (Obblighi dell'Ente Attuatore)

1. L'Ente Attuatore si impegna, assumendo tutte le relative responsabilità e quindi manlevando sin da ora la Struttura di Coordinamento da ogni rivendicazione di terzi, ad

attuare l'intervento e ad operare nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

2. In particolare, l'Ente Attuatore:
   - 2.a. nomina il Responsabile Unico del Procedimento;
   - 2.b. richiede il Codice Identificativo di gara (CIG);
   - 2.c. provvede alla redazione dei livelli di progettazione per l'attuazione dell'intervento in epigrafe;
   - 2.d. effettua la stima dei lavori, mediante l'applicazione dei prezzi unitari secondo le vigenti normative in materia di lavori pubblici;
   - 2.e. svolge la eventuale valutazione di incidenza e impatto sull'ambiente, ai sensi delle vigenti normative;
   - 2.f. provvede all'eventuale indizione della Conferenza dei servizi;
   - 2.g. trasmette alla Struttura di Coordinamento il progetto da porre a base di gara;
   - 2.h. verifica e valida il progetto, nella sua qualità di Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente;
   - 2.i. trasmette alla Struttura di Coordinamento ogni altro livello progettuale con i relativi atti di approvazione;
   - 2.j. emana gli atti del procedimento espropriativo eventualmente necessario;
   - 2.k. affida in appalto le opere, previa presa d'atto da parte della Struttura di Coordinamento, del progetto esecutivo dell'intervento o del livello progettuale da porre a base di gara;
   - 2.l. trasmette alla Struttura di Coordinamento il quadro economico post-gara;
   - 2.m. garantisce il rispetto del cronoprogramma attuativo dell'intervento, con particolare riferimento alla tempistica di conclusione delle procedure ad evidenza pubblica;
   - 2.n. comunica alla Struttura di Coordinamento, con sollecitudine e con motivazione, ogni eventuale ritardo superiore a 30 giorni, rispetto alla tempistica prevista dal cronoprogramma attuativo dell'intervento;
   - 2.o. svolge attività di controllo tecnico amministrativo per il rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione;
   - 2.p. provvede alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, al collaudo;
   - 2.q. provvede ad ogni altra attività connessa alle precedenti, necessaria alla celere attuazione dell'intervento.

3. L'Ente Attuatore si obbliga ad utilizzare il finanziamento per le finalità cui è destinato e dichiara, con la sottoscrizione della presente Convenzione, che per le medesime finalità non sono in corso altre forme di finanziamento.

4. L'Ente Attuatore si impegna altresì a:
   - 4.a. trasmettere, con cadenza bimestrale, alla Struttura di Coordinamento un documento di sintesi delle attività svolte per l'attuazione dell'intervento;
   - 4.b. presentare, su richiesta della Struttura di Coordinamento, le evidenze oggettive delle attività realizzate;
   - 4.c. rispettare la normativa in materia di informazione e pubblicità in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e a conservare la documentazione degli interventi con le modalità e per il periodo previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

4.d. garantire la trasmissione alla Struttura di Coordinamento dei dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori per il monitoraggio finanziario, economico e procedurale, come previsto all'articolo 14 della presente convenzione;

4.e. assicurare tempestivamente tutte le comunicazioni inerenti 'intervento, in materia di sicurezza e legalità, per come indicato all'articolo 15 della presente convenzione;

4.f. restituire eventuali somme non utilizzate;

4.g. indicare nella documentazione amministrativa e contabile il CUP assegnato all'intervento;

4.h. presentare adeguata documentazione contabile e tecnica in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e di fine lavori, nonché a trasmettere alla Struttura di Coordinamento gli atti di liquidazione dell'acconto, dei SAL e del saldo e la relativa documentazione fiscale;

4.i. richiedere, motivatamente, l'intervento del Presidente-Commissario, per l'esercizio dei poteri sostitutivi e in deroga di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014, nel caso in cui detto intervento sia ritenuto necessario ai fini del rispetto del cronoprogramma e dei termini di legge;

4.j. curare la manutenzione e la funzionalità delle opere oggetto del presente atto, al fine di garantire il permanente e pieno raggiungimento dello scopo per il quale sono state finanziate e realizzate, fino all'eventuale trasferimento delle stesse opere al Soggetto competente in via ordinaria alla loro manutenzione.

4.k. ad assumere la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera, che sarà realizzata in aderenza al progetto approvato ed alle eventuali variazioni, preventivamente autorizzate, che si rendessero necessarie adottare, sempre che le stesse rientrino tra i casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché negli ulteriori limiti finanziari fissati con la presente Convenzione.

5. L'Ente Attuatore, inoltre, nel corso dell'attuazione dell'intervento, dovrà attenersi alle disposizioni in materia di anticorruzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

6. L'Ente Attuatore è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021 le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), come indicato dalla Delibera n. 26/2018, che ha modificato la Delibera CIPE 25/2016, pena la revoca delle risorse assegnate. L'OGV può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse), come previsto al punto 2.3 della Delibera CIPE n. 26/2018.

Articolo 7 - (Pareri)

1. L'Ente Attuatore al fine di permettere l'identificazione dell'opera all'Ente deputato per legge a rilasciare il parere, presenta richiesta con evidenza della fonte finanziaria, dei motivi ritenuti urgenti e del termine entro cui devono essere incantierate le opere.

2. L'Ente Attuatore adotta ogni iniziativa necessaria affinché i pareri siano acquisiti in tempi rapidi, ivi compreso quanto previsto all'art. 6, comma 4 del presente atto.

Articolo 8 - (Autonomia)

1. L'Ente Attuatore è responsabile dell'attuazione dell'intervento finanziato e provvede, in piena autonomia, ad adottare gli atti necessari all'attuazione delle opere nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente in materia di progettazione, affidamento, esecuzione, espropri, collaudi, sicurezza, antimafia, appalto, assicurazione, previdenza ed esercizio professionale.
2. La Struttura di Coordinamento è esclusa da ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine all'attuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dell'Ente Attuatore.

Articolo 9 - (Termine di apertura dei cantieri)

1. L'Ente Attuatore, per il carattere urgente dell'intervento, provvede all'apertura dei cantieri e alla realizzazione delle opere nel più breve tempo possibile.
2. Il termine massimo per l'apertura dei cantieri è individuato dal cronoprogramma di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), della presente Convenzione.

Articolo 10 - (Importo e Oneri ammissibili)

1. L'Ente Attuatore redige il quadro economico progettuale, tenendo conto dei seguenti limiti di spesa:
   - 1.a. 4% dell'importo del finanziamento per rilievi, accertamenti ed indagini (i compensi professionali rientrano tra le spese generali);
   - 1.b. 12% della somma degli importi relativi ai lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, alle spese per rilievi, accertamenti e indagini ed espropri - escluso IVA - per la copertura delle spese generali e tecniche, come di seguito riportate:
     - 1.b.1. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
     - 1.b.2. spese per attività di consulenza e supporto;
     - 1.b.3. spese per commissioni giudicatrici;
     - 1.b.4. spese per pubblicità;
     - 1.b.5. spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici;
     - 1.b.6. spese per incentivi per funzioni tecniche.
   - 1.c. 5% dell'importo dei lavori posto a base di gara per gli imprevisti;
   - 1.d. 3% per cento del finanziamento assegnato come previsto dal punto 5 della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64.

2. Per i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni Tecniche l'Ente attuatore farà riferimento a quanto previsto con Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 19.06.2018.
3. La Struttura di Coordinamento, con riferimento al punto 1.b.5., si riserva la facoltà di provvedere in piena autonomia alla nomina delle figure professionali necessarie al collaudo dell'opera.
4. Sono a carico dell'Ente Attuatore le spese eccedenti le aliquote di cui ai precedenti punti e, comunque, eccedenti l'importo progettuale riconosciuto, nonché gli oneri, ovvero gli obblighi, derivanti dai rapporti intrattenuti con i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'opera. Inoltre, sono a carico dell'Ente Attuatore gli oneri dovuti a ritardi nel trasferimento del finanziamento, causati da proprie inadempienze. Sono altresì a carico dell'Ente Attuatore, i danni da qualsiasi genere derivanti, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 20 del Decreto del Ministero Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, e i contenziosi, ivi comprese le spese legali e gli eventuali accordi bonari.

Articolo 11 - (Erogazione del finanziamento)

1. La Struttura di Coordinamento provvede all'erogazione del finanziamento, ad avvenuta disponibilità dei fondi in contabilità speciale, su richiesta dell'Ente Attuatore con le seguenti modalità:
   1.a. prima quota, pari allo 10% dell'importo del finanziamento, in seguito alla pubblicazione del bando di gara.
   1.b. seconda quota, pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, in seguito all'effettivo avvio dei lavori, adeguatamente documentato;
   1.c. le erogazioni successive, pari al 20% dell'importo del quadro economico post-appalto, saranno disposte all'esito del comprovato raggiungimento della spesa pari al 100% del finanziamento già erogato di cui ai punti 1.a. e 1.b. sopra riportati. L'importo complessivamente erogato prima del saldo non può complessivamente superare il 90% dell'importo del quadro economico post-appalto;
   1.d. il saldo, pari al 10% dell'importo del quadro economico post-appalto, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione che approva il collaudo finale dei lavori, la rendicontazione della spesa sostenuta ed al seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui al successivo articolo 13 della presente Convenzione.

   Nel caso in cui l'anticipo ricevuto non copra gli stati di avanzamento maturati per l'opera finanziata, il commissario può decidere di rimborsare, in favore dell'Ente attuatore, fatture non pagate indicando nel decreto di liquidazione i tempi (non oltre due mesi dall'accredito) entro i quali il beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% delle risorse anticipate e trasmettere la relativa documentazione.

Articolo 12 - (Rendicontazione finale)

1. Entro 30 giorni dal trasferimento della rata di saldo, l'Ente Attuatore trasmette alla Struttura di Coordinamento la rendicontazione finale definitiva approvata.

2. L'Ente Attuatore, in sede di rendicontazione finale definitiva è tenuto a corrispondere alla Struttura di Coordinamento le eventuali economie conseguite a qualsiasi titolo.

Articolo 13 - (Accertamento e verifica)

1. La Struttura di Coordinamento (o altro Soggetto appositamente incaricato) effettua controlli, sia *in itinere* che successivamente al completamento delle opere, presso la sede dell'Ente Attuatore e/o presso il sito dove viene data esecuzione all'intervento, al fine di verificare lo stato di avanzamento dello stesso, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, alle dichiarazioni rese, trasmesse dall'Ente Attuatore.
2. L'Ente Attuatore ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di verifica prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di sopralluogo, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli *audit* alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale competente della Struttura di Coordinamento o quello da questa incaricato.
3. La Struttura di Coordinamento si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento.

Articolo 14 - (Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dell'intervento è svolto mediante il sistema informativo del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS), nonché mediante il nuovo sistema di monitoraggio KRONOS per i fondi *"FSC 2014/2020 – Piano Operativo Ambiente"* del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
2. Il sistema informativo ReNDiS prevede le seguenti informazioni:
   2.a. la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi/indagini;
   2.b. l'atto di approvazione del progetto da porre a base di gara;
   2.c. l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, con la relativa delibera e il quadro economico risultante;
   2.d. la comunicazione di inizio lavori;
   2.e. lo stato di attuazione degli interventi e le eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
   2.f. gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
   2.g. l'avvenuta conclusione dei lavori con certificato di collaudo delle opere o certificato di regolare esecuzione, corredato dal quadro economico finale con le eventuali economie residue;
   2.h. copia digitale firmata dei progetti approvati e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica.
3. Ai fini dell'implementazione dei dati di monitoraggio dell'intervento nel sistema KRONOS, il RUP, individuato dall'Ente Attuatore, ha il compito, con cadenza bimestrale, di comunicare i dati di avanzamento fisico, procedurale, economico e finanziario

dell'intervento in parola alla Struttura di Coordinamento che procederà ad inserire, aggiornare e validare i dati sopra richiamati.

4. La Struttura di Coordinamento, in caso di mancato adempimento alle disposizioni del precedente comma 3, si riserva la facoltà di cessare l'erogazione del finanziamento e di risolvere la presente Convenzione.

Articolo 15 - (Clausola di sicurezza e legalità)

1. L'Ente Attuatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti e nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale e familiare e di dare comunicazione dell'avvenuta denuncia alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti iniziative.
2. L'Ente Attuatore dichiara di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza e tutela dei lavoratori.
3. L'Ente Attuatore si impegna, inoltre, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, informando la Prefettura competente nel caso di inadempimento in merito da parte di eventuali subcontraenti.
4. L'Ente Attuatore si impegna a far sottoscrivere gli stessi suddetti impegni a tutti i subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto, inserendo tali clausole nei rispettivi subcontratti.

Articolo 16 - (Durata)

1. La presente Convenzione, che decorre dalla data di sottoscrizione delle parti, cessa con l'attuazione dell'intervento e comunque avrà una durata non superiore a 36 mesi.
2. Le parti potranno convenire una eventuale proroga della presente Convenzione per motivate esigenze e/o per cause non imputabili alle parti medesime.
3. Le parti potranno recedere solo per cause sopravvenute, non imputabili alle medesime, tali da impedire la realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Articolo 17 - (Esclusione di responsabilità)

1. La Struttura di Coordinamento non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo di finanziamento definito per l'attuazione dell'intervento.
2. L'Ente Attuatore assume a proprio carico ogni e qualsiasi ulteriore impegno e/o responsabilità comunque connessi e/o derivanti dalla attuazione dell'intervento e si obbliga a manlevare sin da ora ed a tenere indenne la Struttura di Coordinamento:

2.a. da ogni e qualsiasi controversia, rivendicazione, perdita nonché da ogni responsabilità per eventuali ritardi, danni diretti e indiretti, materiali e immateriali, che la Struttura di Coordinamento o terzi dovessero subire in seguito allo svolgimento delle attività previste dall'intervento e/o alla realizzazione dell'intervento medesimo;

2.b. nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi a causa od in relazione allo svolgimento delle attività previste dall'intervento e/o alla realizzazione dell'intervento medesimo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e spese conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali;

2.c. a seguito di ritardi nell'erogazione delle somme, previste all'art. 11 della presente convenzione, per ritardo nel trasferimento dei fondi da parte del MEF al Commissario Delegato per il dissesto idrogeologico ex art 10, comma 1 del D.L. n. 91/2014.

Articolo 18 - (Risoluzione della Convenzione)

1. In caso di mancato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione dell'intervento e/o degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili all'Ente Attuatore, la Struttura di Coordinamento si riserva la facoltà di risolvere la medesima Convenzione e sostituirsi in ogni atto negoziale acceso dall'Ente stesso. In questa eventualità sarà obbligo dell'Ente Attuatore prodigarsi affinché ogni atto documentale e progettuale in suo possesso sia posto a disposizione della Struttura di Coordinamento o di altri soggetti dalla stessa delegati. Tale clausola convenzionale dovrà essere rappresentata in ogni contratto che costituisce impegno verso terzi sottoscritto dall'Ente Attuatore della realizzazione dell'opera.
2. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni e delle modalità di attuazione dell'intervento e/o degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili all'Ente Attuatore, la Struttura di Coordinamento promuove ogni azione ritenuta opportuna o dovuta nei confronti del soggetto inadempiente.

Articolo 19 - (Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il foro di Napoli.

Articolo 20 - (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Le parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, di aver comunicato tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative al nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, ai diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Articolo 21 - (Conservazione documentale)

La presente Convenzione è redatta in duplice originale dei quali uno viene conservato dalla Struttura di Coordinamento e uno conservato dall'Ente Attuatore.

Articolo 22 - (Altre disposizioni)

Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

Letto confermato e sottoscritto, il _____

Per l'Ente Attuatore

_____

Per la Struttura di Coordinamento

_____